SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 settembre 1990.

Elevazione della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come misura della rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri . . . Pag. 3

Ministero della sanità

DECRETO 3 settembre 1990.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 90/121/CEE . . . . Pag. 3

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 22 aprile 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 24 giugno 1983, concernente le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici. Pag. 5

DECRETO 10 agosto 1990.

Adeguamento delle tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici . . . . Pag. 5

DECRETO 11 ottobre 1990.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Monti . . . . Pag. 6

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 4 ottobre 1990.

Schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 10 ottobre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 ottobre 1990. Pag. 14

DECRETO 10 ottobre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, relativamente alla scadenza del 20 ottobre 1990. Pag. 14

DECRETO 10 ottobre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 17

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in cardiochirurgia . . . . Pag. 20

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica . . Pag. 22

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in odontostomatologia . . . . Pag. 26

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 28

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 30

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 giugno 1983, recante: «Tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici». Pag. 32

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 26 ottobre 1990, n. 32.

Importazione di autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa (v.d. ex 87.03), autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci (v.d. ex 87.04), nonché di motocicli (v.d. ex 87.11) di origine giapponese, già immessi in libera pratica comunitaria CEE . . . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 . . . . Pag. 36

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Gran Bretagna in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro o confisca dei proventi di reato, firmato a Roma il 16 maggio 1990 . . . . Pag. 36

Soppressione dell'ambasciata in Sana'a (Repubblica araba dello Yemen) e istituzione di un'ambasciata in Sana'a (Repubblica dello Yemen). Soppressione dell'ambasciata in Aden (Repubblica popolare dello Yemen) e istituzione di un consolato generale di prima categoria in Aden (Repubblica dello Yemen) . . . . Pag. 36

Ministero dei trasporti: Determinazione dell'indennità di carica spettante all'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato . . . . Pag. 36

Ministero del tesoro:

Modificazioni allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna . . . . Pag. 36

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Marche. Pag. 36

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Modificazioni a progetti di investimento di alcune società approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 2 ottobre 1990 (Provvedimento n. 30/90) concernente: «Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990) . . . . Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

90G0363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1990.

Elevazione della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come misura della rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevedè la rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT;

Considerato che a norma dello stesso articolo, ai fini della suddetta rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione;

Vista la delibera n. 637/88 del 6-7 dicembre 1988 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Considerata la richiesta di aumento del coefficiente di rivalutazione dal 75 al 100 per cento avanzata dalla sopracitata Cassa con nota prot. n. 336 AA./GG. del 5 settembre 1989;

Tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa;

Ritenuto opportuno disporre l'aumento predetto;

Decreta:

A decorrere al 1° gennaio 1991, la percentuale di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aumentata dal 75 al 100 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4602

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 settembre 1990.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 90/121/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988 e 15 gennaio 1990, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE e n. 89/174/CEE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata, in attuazione della direttiva 90/121/CEE, adottata dalla commissione delle Comunità europee il 20 febbraio 1990;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, formulato in data 20 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1990, il testo della voce n. 289 è sostituito dal seguente:

«289. Piombo (composti, salvo il piombo acetato, alle condizioni indicate nell'allegato III, parte prima, voce n. 57)».

2. Alle voci n. 368 e n. 371 dello stesso allegato II, dopo le espressioni «2,4-diamminoanisolo» e «2,5-diamminoanisolo», sono aggiunte le parole «e suoi sali».

3. Al medesimo allegato II sono aggiunte le voci seguenti:

«389. 11-α-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri
[80-75-1]

390. C.I. 42640
Sale sodico di N-[4-[[(4-dimetilammino) fenil] [4-[etil [(3-sulfofenil) metil]ammino] fenil]metilen] - 2,5 - cicloesadien - 1 - iliden] - N - etil - 3 - sulfobenzenmetanamminio idrossido, sale interno
[1694-09-3]

391. C.I. 13065
Sale sodico dell'acido 3-[[4-(fenilammino) fenil] azo] benzensolfonico
[587-98-4]

392. C.I. 42535
C.I. Basic Violet 1
[8004-87-3]

393. C.I. 61554
1,4-bis (butilammino)-9, 10-antracendione
[17354-14-2]

394. Antiandrogeni a struttura steroidea

395. Acetonitrile
[75-05-8]

396. Tetraidrozolina e suoi sali
4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftalenil)-1H-imidazolo
Tetrizolina (D.C. It)
[84-22-0]».

Art. 2.

1. All'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, da ultimo modificato con il richiamato decreto ministeriale 15 gennaio 1990, è aggiunta la seguente voce 57:

a	b	c	d	e	f
57	Acetato di piombo DC It [301-04-2]	Tintura dei capelli	0,6% calcolato in piombo	—	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto della sostanza con gli occhi. Lavarsi le mani dopo l'impiego. Contiene acetato di piombo. Da non usare per tingere ciglia, sopracciglia e baffi. Interrompere l'impiego in caso di irritazione della pelle.

2. All'allegato III, parte seconda, della legge predetta, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con il menzionato decreto ministeriale 15 gennaio 1990, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 42640 è soppresso;

b) per i numeri 42045 e 44045 il segno X è soppresso dalla colonna indicante il campo di applicazione n. 4 ed è inserito nella colonna indicante il campo di applicazione n. 3;

c) per i numeri 42045 e 44045 il testo che figura nella colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» è soppresso;

d) al numero 17200 è aggiunto il riferimento (3).

Art. 3.

1. Nell'allegato IV, parte seconda, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei coloranti autorizzati provvisoriamente che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1990, è aggiunto il seguente colorante, con le specificazioni di seguito riportate:

Numero Color index o denominazione	Colorazione	Campo di applicazione 1	2	3	4	Limitazioni o prescrizioni (2)
Solvent yellow 98	Giallo			X		Unicamente nei prodotti per le unghie, alla concentrazione massima dello 0,5% nel prodotto finito

2. Nello stesso allegato IV, parte seconda, sono soppressi i numeri 13065, 21110, 42045, 42535, 44045 e 61554.

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei conservanti autorizzati provvisoriamente, da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1990, è aggiunta la seguente voce:

a	b	c	d	e
27	Cloridrato di decilossi-3-idrossi-2-ammino-1-propano (Decominol (DCI)) [60812-23-9]	0,5%	—	—

Art. 5.

1. I cosmetici non conformi all'art.1 non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° gennaio 1991; gli stessi prodotti non possono essere venduti al consumatore finale a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. I cosmetici non conformi agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° gennaio 1992; gli stessi prodotti non possono essere venduti al consumatore finale a partire dal 1° gennaio 1994.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A4266

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 24 giugno 1983, concernente le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1983, concernente le tariffe relative al servizio di verificazione degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1984, con il quale si sostituiva il secondo comma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 24 giugno 1983 per consentire alla Banca d'Italia la realizzazione di un sistema di contabilizzazione accentrata dei versamenti effettuati dai richiedenti il suddetto servizio;

Considerata l'esigenza della Banca d'Italia di trasferire dal 1° giugno 1989 la gestione del sistema di contabilizzazione accentrata presso altra sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Considerata l'eventualità che la detta esigenza possa riproporsi;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1989 il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 giugno 1983 è sostituito dal seguente:

«I detti importi sono versati dai richiedenti mediante appositi bollettini prestampati sul conto corrente postale n. 119016 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo con imputazione al cap. 3600 capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, ovvero, in caso di indisponibilità dei suddetti bollettini prestampati, su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio con imputazione allo stesso capitolo di entrata. Eventuali variazioni di sezione di tesoreria o di numero di conto corrente postale che per ragioni tecniche dovessero rendersi necessarie saranno di volta in volta comunicate con apposita circolare».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 aprile 1989

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1989
Registro n. 8 Industria, foglio n. 125

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 32, è riportato il testo del D.M. 24 giugno 1983, aggiornato con le modifiche introdotte dal presente decreto e dal D.M. 10 agosto 1990, riportato qui appresso.

90A4624

DECRETO 10 agosto 1990.

Adeguamento delle tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 24 giugno 1983, con il quale sono stati stabiliti i rimborsi di spesa spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione del servizio di verificazione a domicilio ad oltre 3 km dall'ufficio, e le corrispondenti tariffe a carico dei richiedenti;

Considerato che gli intervenuti aumenti nei costi che interessano lo svolgimento del detto servizio rendono necessario rivalutare i rimborsi spettanti agli ispettori metrici;

Considerata la necessità di prevedere una congrua maggiorazione dei predetti rimborsi per le verificazioni effettuate nell'ambito del comune sede dell'ufficio permanente in relazione ai maggiori oneri connessi con l'esecuzione del servizio in questione nei grossi centri urbani;

Considerata la necessità di adeguare anche le tariffe a carico dei richiedenti;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal 1° novembre 1990, le tariffe di L. 150 e 800, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 24 giugno 1983, citato nelle premesse, sono rispettivamente aumentate a L. 210 e 1.150.

2. Per le verificazioni effettuate nel territorio del comune sede dell'ufficio permanente la tariffa di L. 210 di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata a L. 230.

3. A decorrere dalla stessa data, le somme di L. 3.000 e 3.500, di cui all'art. 3 dello stesso decreto, sono rispettivamente aumentate a L. 10.000 e 15.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1990
Registro n. 18 Industria, foglio n. 324

AVVERTENZA:

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 32, è riportato il testo del D.M. 24 giugno 1983, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 22 aprile 1989 (si veda il decreto che precede) e dal presente decreto.

90A4625

DECRETO 11 ottobre 1990.

Trasferimento all'ENEL del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Monti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 24 giugno 1963 con la quale il comune di Monti (Sassari) ha chiesto all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la continuazione della gestione di esercizio attività elettriche iniziata il 10 ottobre 1949;

Vista la domanda in data 20 luglio 1990 con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 74 del 25 giugno 1990, ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico, rinunciando alla concessione di cui alla suddetta domanda in data 24 giugno 1963;

Considerato che la rinuncia alla concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Monti (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4606

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 ottobre 1990.

Schemi del secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 giugno 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 17 agosto 1912, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ferrara;

Visto il regio decreto 8 luglio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1937, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visti gli schemi di secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi, compilati a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna - Nucleo operativo di Ferrara, concernente l'iscrizione di pozzi e altre manifestazioni idriche non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli schemi di secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati nell'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, designato per la provincia di Ferrara, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 1990

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
1	Calcestruzzi Margotti S.n.c.	Argenta - Capoluogo	111	464	Tutta la portata estratta
2	C.P.O.C. S.r.l.	Argenta - Consandolo	58	55	Id.
3	Deltafrutta Argentana S.c.r.l.	Argenta - Capoluogo	110	2079	Id.
4	Deltafrutta Argentana S.c.r.l.	Argenta - Capoluogo	110	2079	Id.
5	Gefa S.r.l. Bologna	Argenta - Capoluogo	122	326	Id.
6	Marini S.p.a. Alfonsine.	Argenta - S. Biagio	146	37	Id.
7	Ferrovie dello Stato.	Argenta - Capoluogo	110b	591	Id.
8	Rechim S.r.l. Ferrara	Argenta - Traghetto	66	71	Id.
9	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Argenta - Bando	75	56	Id.
10	TPV Industria materie plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	278	Id.
11	TPV Industria materie plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	27	Id.
12	TPV Industria materie plastiche S.p.a.	Argenta - Capoluogo	122	357	Id.
13	Fe.De.Or. S.r.l. Monza.	Argenta - S.M. Codifiume	18	48	Id.
14	Tognetti Marco azienda agricola	Argenta - Campotto	167	24	Id.
15	Cassa di risparmio di Ferrara.	Argenta - Capoluogo	111	109	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
16	F.M.B. Press.	Berra - Serravalle	30	1495	Tutta la portata estratta
17	Benatti Guido	Bondeno - Senetica	153	28	Id.
18	F.B.M. S.r.l.	Bondeno - Capoluogo	100	135	Id.
19	Opera Pia Canonici Mattei Ferrara	Bondeno - S. Bianca	176	2	Id.
20	Profilplast S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	100	94	Id.
21	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Bondeno - Capoluogo	127	51	Id.
22	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Bondeno - Capoluogo	127	51	Id.
23	Osti Armando & C. S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	128	35c	Id.
24	Osti Armando & C. S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	128	35c	Id.
25	Bignozzi S.p.a.	Bondeno - Capoluogo	126	12	Id.
26	Bignozzi S.p.a.	Bondeno - Capoluogo	126	12	Id.
27	G.A.M. F.lli Guaresi S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	12	11	Id.
28	G.A.M. F.lli Guaresi S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	1	98	Id.
29	Valplast S.n.c.	Bondeno - Capoluogo	78	72a	Id.
30	Cassa di risparmio di Ferrara	Bondeno - Pilastri	1	134	Id.
31	Cassa di risparmio di Ferrara	Bondeno - Scortichino	139	393	Id.
32	Magri Ildebrando & Giuseppe	Bondeno - Ca' Nova	124	10	Id.
33	Bagni Domenico S.f.	Cento - Casumaro	1	77	Id.
34	Visplant Chimiren S.r.l. Castelmaggiore	Cento - Renazzo	31	79	Id.
35	Visplant Chimiren S.r.l. Castelmaggiore	Cento - Renazzo	31	79	Id.
36	Tassinari calcestruzzi S.r.l.	Cento - Renazzo	37	351	Id.
37	Cassa di risparmio di Cento	Cento - Capoluogo	64	129	Id.
38	Govoni S.p.a.	Cento - Capoluogo	7	73	Id.
39	C.I.M.A.C. S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	12b	Id.
40	C.I.M.A.C. S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	12b	Id.
41	Emilsolai	Cento - Casumaro	1	52	Id.
42	Gilli Giovanni Alessandro	Cento - Renazzo	28	356	Id.
43	Merlin Zita	Cento - Renazzo	30	253	Id.
44	Corticelli F.lli off. mecc. S.n.c.	Cento - Capoluogo	43	245	Id.
45	Ruggeri Giovanni & Figli S.n.c. Cremona	Cento - Corporeno	40	63	Id.
46	Malaguti & Lodi officine S.n.c.	Cento - XII Morelli	18	585	Id.
47	Arriga Glass vetreria S.n.c.	Cento - Capoluogo	54	338	Id.
48	Sandoni Antonio	Cento - XII Morelli	18	630	Id.
49	Veratti Vittorio	Cento - Fondo Predio	43	246	Id.
50	Bagnoli Timoteo & C. falegnameria S.n.c.	Cento - Capoluogo	43	219	Id.
51	Forni Alessandro	Cento - Capoluogo	43	221	Id.
52	Tinti Giorgio	Cento - Capoluogo	47	3b	Id.
53	Chimiart	Cento - Capoluogo	43	288	Id.
54	Pivetti Molini S.p.a.	Cento - Renazzo	34	93	Id.
55	Trocchi Trasporti S.r.l.	Cento - Penzale	49	94	Id.
56	Bonora motori S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	268	Id.
57	S.I.A.C.A. Arti grafiche S.n.c.	Cento - Capoluogo	46	358	Id.
58	Rossi Afro e Giordano & C. S.n.c.	Cento - XII Morelli	24	78	Id.
59	Rossi Afro e Giordano & C. S.n.c.	Cento - XII Morelli	24	78	Id.
60	Sim Bianca S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	124	Id.
61	Sim Bianca S.p.a.	Cento - Capoluogo	51	124	Id.
62	Sicap S.p.a.	Cento - Capoluogo	52	194	Id.
63	Giberti Giovanni ortofrutta	Cento - Renazzo	30	442	Id.
64	Giberti Giovanni ortofrutta	Cento - Renazzo	30	421	Id.
65	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	204	Id.
66	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	180	Id.
67	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	199	Id.
68	Negrini Angelo & Figli S.p.a.	Cento - Renazzo	39	12	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
69	Collari & Gallerani	Cento - Capoluogo	17	293b	Tutta la portata estratta
70	Renanfrutta S.c.r.l.	Cento - Corporeno	41	224	Id.
71	Renanfrutta S.c.r.l.	Cento - Capoluogo	41	224	Id.
72	Coop Emilia Veneto S.r.l. Bologna	Cento - Capoluogo	62	203	Id.
73	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	313	Id.
74	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	313	Id.
75	Baltur S.r.l.	Cento - Capoluogo	45	31	Id.
76	Alberghini Angelo macellazione	Cento - XII Morelli	18	841	Id.
77	U.S.L. 30.	Cento - Capoluogo	63	428	Id.
78	Saccomandi & Malagoli S.p.a. Ferrara	Cento - Capoluogo	46	98	Id.
79	Superp st S.n.c.	Cento - Casumaro	6	115	Id.
80	Nuova Pesci S.p.a	Cento - Capoluogo	46	92	Id.
81	Nuova Pesci S.p.a.	Cento - Capoluogo	46	92	Id.
82	Veneta autoferrovie Soc.	Cento - Capoluogo	62	42	Id.
83	Nuova Fri.Ba. F.lli Bagni S.n.c.	Cento - Capoluogo	21	31	Id.
84	Nuova Fri.Ba. F.lli Bagni S.n.c.	Cento - Capoluogo	21	114	Id.
85	Benazzi Learco	Cento - Renazzo	34	1048	Id.
86	Poletti Paolo & C. S.n.c.	Cento - Alberone	14	209	Id.
87	Poletti Paolo & C. S.n.c.	Cento - Alberone	14	244	Id.
88	Falco S.p.a.	Codigoro - Pomposa	59	79	Id.
89	Vol.Fa. S.n.c.	Comacchio - Portogaribaldi	51	201	Id.
90	I.L.M.A. S.p.a. Ravenna	Comacchio - Portogaribaldi	48	3c	Id.
91	Sirri Sergio	Comacchio - Lido Estensi	68	495	Id.
92	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Comacchio - Lido Estensi	69	1040	Id.
93	Travone, Il S.F.	Comacchio - Lido Spina	78	20	Id.
94	Bosco Eliceo cantina sociale S.c.r.l.	Comacchio - Volania	32	71	Id.
95	Cassa di risparmio di Ferrara	Comacchio - Portogaribaldi	51	1786	Id.
96	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Comacchio - Portogaribaldi	48	72	Id.
97	C.Or.F. Coop ortofrutticola S.r.l.	Copparo - Sabb. S. Vittore	138	244	Id.
98	C.Or.F. Coop ortofrutticola S.r.l.	Copparo - Sabb. S. Vittore	138	244	Id.
99	Magnani Italo & C. S.a.s. Migliarino	Copparo - Capoluogo	71	58	Id.
100	Acciai inox S.a.s.	Ferrara - Zona ind.	101	857	Id.
101	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Ferrara - Mizzana	76	577	Id.
102	Coopcostruttori Argenta S.r.l.	Ferrara - Mizzana	76	838	Id.
103	Ferrovie dello Stato	Ferrara - Capoluogo	135	102	Id.
104	Cerestar Italia S.p.a.	Ferrara - Fossanova S.M.	134	257	Id.
105	Cerestar Italia S.p.a.	Ferrara - Fossanova S.M.	134	257	Id.
106	Margotti calcestruzzi S.a.s. Argenta	Ferrara - Capoluogo	229	192	Id.
107	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Ferrara - Chiesuol del F.	135	51	Id.
108	Sea S.r.l.	Ferrara - Pontelagoscuro	103b	234	Id.
109	Antonioli Roberto	Ferrara - Capoluogo	160d	271c	Id.
110	Viconovo coop ortofrutticola S.r.l.	Ferrara - Viconovo	182	79	Id.
111	Viconovo coop ortofrutticola S.r.l.	Ferrara - Viconovo	182	79	Id.
112	Mara distilleria S.r.l.	Ferrara - Viconovo	135	72	Id.
113	Asfalti sintex S.p.a. Bologna	Ferrara - Mizzana	102	771	Id.
114	Pali Benini S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	135	679	Id.
115	2 Abeti S.a.s.	Ferrara - Capoluogo	102	692	Id.
116	2 Abeti S.a.s.	Ferrara - Capoluogo	102	692	Id.
117	Tifone S.p.a.	Ferrara - Cassana	97	34	Id.
118	Sciuto Carmelo	Ferrara - Capoluogo	102	591	Id.
119	Sciuto Carmelo	Ferrara - Capoluogo	102	591	Id.
120	Sole ortofrutticola S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	159	45	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
121	Ponteco zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	8	Tutta la portata estratta
122	Ponteco zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Id.
123	Ponteco zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	2	Id.
124	Ponteco zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Id.
125	Ponteco zuccheri S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	67	235	Id.
126	Torrisi F.lli S.d.f.	Ferrara - Mizzana	102	222	Id.
127	S.F.I. Frigoriferi industriali S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	264	Id.
128	S.F.I. Frigoriferi industriali S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	656	Id.
129	Pomposa marmi	Ferrara - Capoluogo	168	73	Id.
130	Campiverdi Dante riseria S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	160	386	Id.
131	Mazzoni S.p.a.	Ferrara - Mizzana	160a	1055	Id.
132	Mazzoni S.p.a.	Ferrara - Mizzana	160a	1055	Id.
133	Acediplast S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	191	144	Id.
134	Conca d'oro S.n.c.	Ferrara - Capoluogo	100	32	Id.
135	Ghedini F.lli S.d.f.	Ferrara - Capoluogo	390	112a	Id.
136	Emiliana gomme S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	102	225	Id.
137	Frosty frigoconservazione S.r.l.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	155	Id.
138	Fergas S.p.a. Milano	Ferrara - Mizzana	101	213	Id.
139	Imitools S.p.a.	Ferrara - Mizzana	68	135	Id.
140	Emiliana macinazione S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	41	1	Id.
141	Emiliana macinazione S.p.a.	Ferrara - Pontelagoscuro	41	5	Id.
142	Minarelli Giuseppe	Ferrara - S. Bartolomeo	338	295	Id.
143	Minarelli Giuseppe	Ferrara - S. Bartolomeo	338	295	Id.
144	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Id.
145	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Id.
146	San Martino VI S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	5	Id.
147	Ricci pastificio S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	164	35	Id.
148	Cei S.c.r.l.	Ferrara - P.I.P.	95	241	Id.
149	Gestione governativa ferrovie padane	Ferrara - Capoluogo	161	17	Id.
150	Cenacchi Pierina azienda agricola	Ferrara - S. Martino	281	95	Id.
151	Molini Eridania Saini S.p.a.	Ferrara - Mizzana	102	2	Id.
152	Snam S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	102	24	Id.
153	ENEL	Ferrara - Capoluogo	385	189	Id.
154	Manzan Mario S. Udine	Ferrara - Mizzana	135	241	Id.
155	Manzan Mario S. Udine	Ferrara - Mizzana	135	241	Id.
156	Frutteste S.r.l.	Ferrara - Mizzana	135	56	Id.
157	Stayer S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	42	Id.
158	Stayer S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	226	42	Id.
159	Ferrari Remo	Ferrara - Capoluogo	196	266	Id.
160	Novogas distribuzione S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	105	50	Id.
161	Dal Passo Giuseppina	Ferrara - Villanova	186	21	Id.
162	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	172	Id.
163	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	171	Id.
164	Country Club	Ferrara - Fossadalbero	52	171	Id.
165	Frascona frigorifero S.n.c.	Ferrara - S. Martino	283	320	Id.
166	Frascona frigorifero S.n.c.	Ferrara - S. Martino	283	320	Id.
167	Nicotra Pietro S.n.c. Trieste	Ferrara - S. Martino	283	228	Id.
168	Nicotra Pietro S.n.c. Trieste	Ferrara - S. Martino	283	228	Id.
169	Sammartin frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Id.
170	Sammartin frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Id.
171	Sammartin frutta S.a.s.	Ferrara - S. Martino	281	37	Id.
172	Consorzio prov. prod. latte S.c.r.l.	Ferrara - Chiesuol del F.	226	29	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
173	Consorzio prov. prod. latte S.c.r.l.	Ferrara - Chiesuol del F.	226	29	Tutta la portata estratta
174	Ancillai Ido trasporti internazionali.	Ferrara - P.M.I.	158	51	Id.
175	Zucchini F.lli S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	160	1679	Id.
176	Borghi Primo	Ferrara - Porotto	131	51	Id.
177	Baroni prefabbricati S.r.l.	Ferrara - Porotto	131	437	Id.
178	C.A.M.P.I. S.p.a.	Ferrara - Mizzana	97	14	Id.
179	Consorzio agrario provinciale	Ferrara - Capoluogo	101	74	Id.
180	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Id.
181	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Id.
182	Pomona S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	135	16	Id.
183	Correggioli F.lli S.r.l.	Ferrara - Capoluogo	109	4	Id.
184	Saiani Rosano	Ferrara - Capoluogo	163	142	Id.
185	Bugnoli Werter	Ferrara - Capoluogo	376	117	Id.
186	U.S.L. 31.	Ferrara - Capoluogo	387	105	Id.
187	U.S.L. 31.	Ferrara - Capoluogo	387	105	Id.
188	U.S.L. 31.	Ferrara - Capoluogo	387	105	Id.
189	U.S.L. 31.	Ferrara - Capoluogo	387	105	Id.
190	Ve.Ba. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	312	91	Id.
191	Ve.Ba. Soc. coop.	Ferrara - Gaibanella	312	91	Id.
192	Co.F.F. S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Capoluogo	196	180	Id.
193	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
194	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
195	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
196	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
197	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
198	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
199	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
200	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
201	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
202	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
203	Solvay & C.ie S.a.	Ferrara - Barco	101	25	Id.
204	Rodexport S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Vill. Artigiano	192b	260	Id.
205	Aerolievito S.r.l. Casalecchio di R.	Ferrara - Capoluogo	192b	133	Id.
206	Liquipibigas S.p.a. Milano	Ferrara - S. Bartolo	196	145	Id.
207	Zucchi Nedo & Nilo azienda agricola	Ferrara - Ravalle	7	34	Id.
208	Brunelli F.lli	Ferrara - Quartesana	238	110	Id.
209	Brunelli F.lli	Ferrara - Quartesana	238	110	Id.
210	Brunelli F.lli	Ferrara - Capoluogo	160	96	Id.
211	Brunelli F.lli	Ferrara - Capoluogo	160	96	Id.
212	C.O.L.E. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	291	44	Id.
213	C.O.L.E. S.c.r.l.	Ferrara - Gaibanella	291	44	Id.
214	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Id.
215	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Id.
216	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Ferrara - Capoluogo	135	15	Id.
217	C.A.P.O.F. S.c.r.l.	Ferrara - Mizzana	100	125	Id.
218	C.A.P.O.F. S.c.r.l.	Ferrara - Mizzana	100	125	Id.
219	Simoni Luigi & Franco S.n.c.	Ferrara - S. Bartolomeo	338	70	Id.
220	San Domenico azienda agricola S.r.l.	Ferrara - S. Bartolomeo	350	54	Id.
221	Baruzzi & Bonazzi S.r.l.	Ferrara - Barco	135	580	Id.
222	Felca S.n.c.	Ferrara - Mizzana	100	170	Id.
223	Fiat trattori S.p.a.	Ferrara - Capoluogo	101	40	Id.
224	Fleur Nettuno S.p.a.	Ferrara - Vill. Artigiano	192	395	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
225	Tennis club estense	Ferrara - Via Pomposa	168	65	Tutta la portata estratta
226	Diamante centro commerciale S.p.a.	Ferrara - Barco	66	17	Id.
227	C.A.F.A. S.c.r.l.	Ferrara - Pontelagoscuro	39	751	Id.
228	Comune di Ferrara	Ferrara - Barco	103b	311	Id.
229	Comune di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	374	4	Id.
230	Pacetti Giovanni	Ferrara - Vill. Artigiano	226	91	Id.
231	Comune di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	158	49	Id.
232	Pusinanti Molino Gaibanella	Ferrara - Gaibanella	310	32	Id.
233	Cassa di risparmio di Ferrara	Ferrara - Capoluogo	385	516	Id.
234	Raimondi Nicola & C. S.n.c.	Ferrara - Cassana	95	199	Id.
235	Zampini Antonio & Altri	Ferrara - Capoluogo	102	391	Id.
236	Paganini Alfredo	Formignana - Valpagliato	76	5	Id.
237	Gianella Franco	Goro - Capoluogo	11	165	Id.
238	Ergo confezioni	Iolanda di S. - Zona art.	33	625	Id.
239	Novogas distribuzione S.r.l.	Iolanda di S. - Via Marc	87	57	Id.
240	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Iolanda di S. - Capoluogo	41	71	Id.
241	Eridania zucc. naz. S.p.a. Genova	Iolanda di S. - Capoluogo	41	71	Id.
242	Calcestruzzi S.p.a. Ravenna	Massafiscaglia - Zona ind.	9	186	Id.
243	Deltafrutta S.c.r.l.	Massafiscaglia - Zona ind.	12	86	Id.
244	Saico S.r.l.	Masi Torello - Capoluogo	7	34	Id.
245	Saico S.r.l.	Masi Torello - Capoluogo	7	34	Id.
246	Europioggia S.a.s.	Mesola - Zona ind.	45	285	Id.
247	Europioggia S.a.s.	Mesola - Zona ind.	45	285	Id.
248	Manifattura tabacchi	Mesola - Zona ind.	45	33	Id.
249	Manifattura tabacchi	Mesola - Zona ind.	45	33	Id.
250	Manifattura tabacchi	Mesola - Zona ind.	45	33	Id.
251	Manifattura tabacchi	Mesola - Zona ind.	45	33	Id.
252	Mazzoni Lauro	Migliarino - Capoluogo	43	14a	Id.
253	Etna S.n.c.	Migliarino - Cornacervina	34	22	Id.
254	Zironi & C.	Migliarino - Capoluogo	35	543	Id.
255	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliarino - S. Margherita	27	1	Id.
256	Ca.Po.F. S.c.r.l.	Migliarino - Capoluogo	25	100	Id.
257	Ca.Po.F. S.c.r.l.	Migliarino - Capoluogo	25	100	Id.
258	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Id.
259	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Id.
260	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	2	Id.
261	I.F.I.L. S.p.a. Bologna	Migliaro - S. Margherita	11	193	Id.
262	M.I.M.	Mirabello - Zona ind.	11	229	Id.
263	Edilvolano S.n.c. Ferrara	Mirabello - Zona ind.	13	56	Id.
264	Guerrini Guerrino	Mirabello - Zona ind.	18	4b	Id.
265	Testoni & Rambaldi	Mirabello - Zona ind.	11a	385	Id.
266	Stefani Ettore & Enzo S.n.c.	Mirabello - Zona ind.	9	74	Id.
267	P. & T. S.p.a.	Mirabello - Zona ind.	11	20d	Id.
268	Fox Bompani S.p.a.	Ostellato - Zona ind.	14	86	Id.
269	Fox Bompani S.p.a.	Ostellato - Zona ind.	14	86	Id.
270	Co.Pro.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona ind.	53	36	Id.
271	Co.Pro.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona ind.	53	36	Id.
272	Co.Pro.A. S.c.r.l.	Ostellato - Zona ind.	53	36	Id.
273	Cassa di risparmio di Ferrara	Ostellato - Capoluogo	29a	362a	Id.
274	Sport plast	Ostellato - Medelana	4	257	Id.
275	Balboni Mirgam	Poggiorenatico - Coronella	5a	27	Id.

N. ord.	Titolare del pozzo	Comune e località	Foglio	Mappale	Limiti entro i quali l'acqua si ritiene pubblica
276	Taddia Alessandro F.lli	Poggiorenatico - Capoluogo	53	31	Tutta la portata estratta
277	Gallo distilleria ind. frutt. S.p.a.	Poggiorenatico - Gallo	82	131	Id.
278	Gallo distilleria ind. frutt. S.p.a.	Poggiorenatico - Gallo	82	131	Id.
279	Passardi Franco & Silvana az. agr.	Poggiorenatico - Capoluogo	64	4	Id.
280	Mond-Ben S.p.a.	Portomaggiore - Capoluogo	122	50	Id.
281	Miracolo ortofrutticolo ferrarese S.c.r.	Portomaggiore - Gambulaga	50	25	Id.
282	Miracolo ortofrutticolo ferrarese S.c.r.	Portomaggiore - Gambulaga	50	25	Id.
283	Deltafrutta Portuense S.c.r.l.	Portomaggiore - Capoluogo	122	27	Id.
284	Gamma officine	Sant'Agostino - Dosso	53	402	Id.
285	Lamborghini Calor S.p.a.	Sant'Agostino - Dosso	53	134	Id.
286	Poppi Ugo S.p.a	Sant'Agostino - Dosso	49	33	Id.
287	Melter S.r.l.	Sant'Agostino - Zona ind.	49	164	Id.
288	F.E.R. Elettromeccanica S.p.a. Ferrara	Sant'Agostino - Zona ind.	49	48	Id.
289	F.E.R. Elettromeccanica S.p.a. Ferrara	Sant'Agostino - Zona ind.	49	48	Id.
290	Nuova Fri.Ba. S.n.c.	Sant'Agostino - Dosso	47	96	Id.
291	Nuova Fri.Ba. S.n.c.	Sant'Agostino - Dosso	47	96	Id.
292	San Carlo ortofrutticola S.p.a.	Sant'Agostino - S. Carlo	32	114	Id.
293	Acquario Zamboni	Sant'Agostino - Capoluogo	43	22	Id.
294	Felloni Clara	Tresigallo - Capoluogo	5	318	Id.
295	Laverda Pietro S.p.a. Breganze	Tresigallo - Capoluogo	2	133	Id.
296	Tresigallo coop. frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Id.
297	Tresigallo coop. frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Id.
298	Tresigallo coop. frutticoltori S.r.l.	Tresigallo - Final di Rero	10	277	Id.
299	Magnani Italo & C. S.a.s. Migliarino	Vig. Mainarda - Capoluogo	31	217	Id.
300	Comune di Vigarano Mainarda	Vig. Mainarda - Capoluogo	29	1	Id.
301	Zamboni Molino S.a.s.	Vig. Mainarda - Vig. Pieve	13	223	Id.
302	Magnoni F.lli Salumificio S.n.c.	Vig. Mainarda - Borgo	27	166	Id.
303	Roncarati Giuseppe azienda agricola	Vig. Mainarda - Borgo	27	3	Id.
304	Roncarati Giuseppe azienda agricola	Vig. Mainarda - Borgo	27	157	Id.
305	Conad Stellina supermercato	Ferrara - Capoluogo	384	227	Id.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

SCHEMA DEL TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Denominazione	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
Canale navig. Migliarino-Ostellato-Portogaribaldi	Mare Adriatico	Migliarino-Ostellato-Comacchio	L'intero corso
Canale Boicelli	Burana-Volano	Ferrara	L'intero corso

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A4539

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,65% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 26 ottobre 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570600/66-AU-170 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 settembre 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 ottobre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 ottobre 1990, è di 372.000.000 di ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentesi ai primi venti giorni del mese di settembre 1990 è di L. 1.545,29 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 372.000.000 di ECU) dei CTE quinquennali 8,65% con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 ottobre 1990, ammonta a L. 43.508.798.915, oltre alla ritenuta fiscale di L. 6.215.543.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 236

90A4653

DECRETO 10 ottobre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, relativamente alla scadenza del 20 ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 14 ottobre 1983, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 20 ottobre 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 settembre 1984, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 giugno 1984, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 settembre 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 20 ottobre 1983, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 20 ottobre 1990, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 293.851.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1990, è di L. 1.545,29 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale in data 8 ottobre 1983, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 293.851.000 ECU) dei CTE settennali 11,50% con godimento 20 ottobre 1983, sono i seguenti:

L. 52.219.776.355 relativamente alla settima cedola d'interesse, di scadenza 20 ottobre 1990;

L. 454.085.011.790 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 20 ottobre 1990.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 235

90A4654

DECRETO 10 ottobre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 1° ottobre 1990, a quella n. 4 di scadenza 1° aprile 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riprouzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12665», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 23 marzo 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1990 - Roma, 2 aprile 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Aronadio), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 796200 di pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° aprile 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 23 marzo 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12665», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° aprile 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1990
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 76

90A4655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 agosto 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze, in data 19 dicembre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 51 l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia è integrato con la seguente disciplina:

storia del costume.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 agosto 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

90A4593

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in tossicologia medica, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 13 giugno 1989;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 376 dello statuto viene inserita la scuola di specializzazione in tossicologia medica, col conseguente spostamento della numerazione seguente:

CAPO XLI

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 377. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicità ambientale, tossicità acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 378. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 379. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 380. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 381. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) istituzioni di tossicologia;
b) patologia tossicologica;
c) clinica tossicologica;
d) tossicodipendenze.

Art. 382. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti

a) Istituzioni di tossicologia:

tossicologia generale;
tossicologia sperimentale con esercizi;
chimica tossicologica con esercizi.

b) Patologia tossicologica:

tossicologia sistematica;
cancerogenesi da agenti chimici;
teratogenesi da agenti chimici;
ecotossicologia.

c) Clinica tossicologica:

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
legislazione in campo tossicologico;
tecniche di rianimazione in tossicologia;
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.

d) Tossicodipendenze:

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

Art. 383. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno (istituzioni di tossicologia):

tossicologia generale	ore	100
tossicologia sperimentale con esercizi	»	200
chimica tossicologica con esercizi	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

2° Anno: (patologia tossicologica):

tossicologia sistematica	ore	100
cancerogenesi da agenti chimici	»	100
teratogenesi da agenti chimici	»	100
ecotossicologia	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale ...	ore	800

3° Anno (clinica tossicologica):

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici	ore	100
legislazione in campo tossicologico	»	100
tecniche di rianimazione in tossicologia	»	100
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici	»	100
Monte ore elettivo	»	400
Totale ...	ore	800

4° Anno (tossicodipendenze):

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze	ore	200
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	200
Monte ore elettivo	»	400
Totale ...	ore	800

Art. 384. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparto e ambulatorio del servizio di tossicologia e farmacologia clinica;

laboratorio del servizio di tossicologia e farmacologia clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 21 settembre 1990

Il rettore: VELLANI

90A4607

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980 n. 382,

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, approvata dal senato accademico nella seduta del 19 giugno 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 51 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'area n. 4 (area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani) al corso integrato di fisiologia viene aggiunto l'insegnamento di «scienza dell'alimentazione».

Nell'area n. 8 (area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica) al corso integrato di anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) viene aggiunto l'insegnamento di «tecnica e diagnostica delle autopsie».

Al corso integrato di malattie del sistema endocrino e del metabolismo, viene aggiunto l'insegnamento di «andrologia».

Nell'area n. 11 (area delle specialità medico-chirurgiche) al corso integrato di malattie dell'apparato locomotore viene aggiunto l'insegnamento di «traumatologia dello sport».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 27 settembre 1990

Il rettore: VELLANI

90A4608

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 77 a 83, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che si trasforma in cardiochirurgia, sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 81. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 82. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 83. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 84. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 85. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apprato cardio vascolare

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 86. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:
fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:
patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:
semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiogramma,elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:
anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:
cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:
elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 87. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica	ore	50
biochimica	»	25
biofisica	»	25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):

fisiopatologia respiratoria	ore	25

Chirurgia generale (ore 125):

patologia chirurgica generale I	»	125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):

radiologia generale	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):

elementi di informatica medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

patologia chirurgica generale II	ore	150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):

anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche	»	50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I	»	25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):

cardiologia medica I	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale	ore	150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I	»	50
semeiotica strumentale delle angiopatie	»	25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	»	25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche	»	25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II	ore	35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie	ore	20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II	»	40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive	»	40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II	»	100
cardiochirurgia pediatrica	»	50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica	»	50
farmacologia e terapia cardiovascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III	ore	100
cardiochirurgia pediatrica II	»	75
chirurgia toracica generale	»	75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II	»	75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 88. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4583

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 73 a 76, relativi alla scuola di specializzazione in biologia clinica che si trasforma in biochimica e chimica clinica, sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione
in biochimica e chimica clinica

Art. 73. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 76, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e clinico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico-analitico.

Art. 74. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di cinque iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi per ciascun indirizzo.

Art. 75. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia e di economia e commercio.

Art. 76. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-clinico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 77. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metòdologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 78. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;

chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi;

l) Biochimica e genetica molecolare:

biochimica molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

(*) elementi di matematica;
biometria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Art. 79. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare » 40
ingegneria genetica » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria. . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica . . . . » 60
biochimica patologica . . . . » 60
citologia e ematologia diagnostica » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60)

microbiologia diagnostica. . . . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica . . . . . . » 80
enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici. . . . . ore 80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80
biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) . . . . ore 60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**) . . . . . » 40
biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***). . . . . ore 40
elementi di patologia generale (****) » 60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici . » 50
biochimica generale . . . . » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica . . . . ore 40

Bichimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biochimica molecolare e ingegneria genetica. . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni. . » 105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia. . . . . . . » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica . . . . » 60
biochimica endocrinologica. . . . . . » 60
biochimica ematologica. . . . . » 60
chimica clinica II con esercitazioni . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.
(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.
(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.
(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 80. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

istituto di chimica e microscopia clinica - Università di Verona;

istituto di chimica e microscopia clinica - ULSS n. 25;

istituto di batteriologia, immunologia e virologia - ULSS n. 25;

laboratorio di chimica clinica dell'ULSS n. 8;

istituto di chimica biologica - Università di Verona;

istituto di patologia generale - Università di Verona;

istituto di matematica e facoltà di economia e commercio - Università di Verona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4584

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in odontostomatologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 260 a 266 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 264. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 265. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 266. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 267. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 268. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e di tirocinio professionale.

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 269. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
paradontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 270. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia . . . . ore 20
anestesiologia e rianimazione . . . . » 20
dermatologia . . . . » 10
embriologia . . . . » 20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale 50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale . . . . » 50
clinica odontostomatologica . . . . . » 30

Area specialistica odontoiatria (ore 200):

materiali dentali . . . . » 50
odontotecnica . . . . » 50
odontoiatria conservativa. . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . ore 50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva. . . . » 20
radiologia odontostomatologica . . . » 30
paradontologia. . . . . » 50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile . . . . » 50
clinica protesica . . . . » 70
ortognatodonzia . . . . » 50
odontoiatria conservativa. . . . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale . . . . ore 20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . » 30

Area stomatologica (ore 100):

paradontologia. . . . . » 30
clinica odontostomatologica . . . . . » 70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	ore	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 271. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, paradontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenze, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4585

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alla deliberazione del 23 ottobre 1989 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, alla deliberazione del senato accademico del 21 dicembre 1989 e alla deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 dicembre 1989, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per l'istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 2334 del 27 luglio 1990 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 10 maggio c.a. alla istituzione della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo IV, capo I, art. 221 (ex 192) all'elenco delle scuole con il n. 50 è aggiunta la «Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile».

Dopo l'art. 618 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della predetta scuola:

CAPO LI

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 619. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 620. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 621. — Per l'attuazione di attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e le altre facoltà per le materie di competenza.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 622. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;
b) area diagnostica;
c) area neurologica generale, neurochirurgica ed organi di senso;
d) area psichiatrica generale;
e) area pediatrica;
f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 623. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:

genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:

diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:

neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:

psichiatria generale.

e) Area pediatrica:

pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

Art. 624. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Generale e propedeutica (ore 190):

genetica medica . . . . ore 40
anatomia umana . . . . » 40
istologia ed embriologia . . . . » 40
neurofisiologia . . . . » 40
informatica e statistica sanitaria . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):

neuropsichiatria infantile . . . . » 210

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):

biochimica patologica . . . . ore 40
anatomia e istologia patologica . . . » 40

Diagnostica (ore 150):

diagnostica strumentale neurofisiologica . . . . » 80
psicodiagnostica e psicologia clinica » 70

Pediatrica (ore 50):

pediatria . . . . » 50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):

neuroradiologia . . . . ore 50
psicodiagnostica e psicologia clinica » 50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):

neurologia generale . . . . » 50

Psichiatria generale (ore 50):

psichiatria generale . . . . » 50

Pediatrica (ore 80):

endocrinologia e malattie metaboliche	ore	30
auxologia	»	20
neonatologia	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Neurologia generale, neurochirurgia e organi di senso (ore 90):

neurochirurgia	ore	30
oftalmologia	»	30
audiologia	»	30

Generale e propedeutica (ore 30)

medicina legale	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):

neuropsichiatria infantile	»	280

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):

neuropsichiatria infantile	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 625. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica pediatrica - Università degli studi di Catania;
clinica neurologica - Prima Università di Catania;
reparto di pediatria - Ospedale di Biancavilla, Adrano-Bronte;
clinica psichiatrica - Università di Catania;
reparto di neurologia - Ospedale Garibaldi Catania.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 4 settembre 1990

Il rettore: RODOLICO

90A4586

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 l'ordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 750, e con lo spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente articolo concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 751. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Padova. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo dell'oftalmologia, con le

conseguenti possibilità operative, e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in oftalmologia. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

La scuola ha la durata di anni quattro. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione		150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150

chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture:

reparto di clinica oculistica, ambulatori della clinica oculistica (ambulatorio generale e ambulatori speciali), servizi di diagnostica oftalmologica (fluoroangiografia, elettrofisiologia, ecografia, campimetria).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme generali delle scuole di specializzazione dell'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 28 luglio 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A4668

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 giugno 1983, recante: «Tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici».

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle modificate o richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1984, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

1) D.M. 22 aprile 1989 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5);

2) D.M. 10 agosto 1990 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5).

Art. 1 *(a)*.

A decorrere dal *1° novembre 1990* le spese per il trasporto personale e dei campioni e strumenti necessari ad effettuare le operazioni di verifica degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo sono liquidate ai singoli ispettori metrici che eseguono i relativi sopralluoghi sulla base della tariffa di L. *210* per chilometro, oltre all'indennità chilometrica di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 *(b)*, citata nelle premesse.

Per le verificazioni effettuate nel territorio del comune sede dell'ufficio permanente la tariffa di L. 210 di cui al comma precedente è ulteriormente aumentata a L. 230.

Per carico, scarico e movimentazione del materiale metrico spetta per ogni sopralluogo la somma di L. *1.150*.

(a) Il presente articolo è stato così modificato per effetto dell'articolo unico del D.M. 10 agosto 1990.

(b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 417/1978 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 8. — La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della lgge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta».

Art. 2.

Il chilometraggio di cui al precedente art. 1 è computato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi per l'esecuzione di ciascun sopralluogo o gruppo di sopralluoghi effettuati ad ogni uscita dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri sono trascurate; quelle superiori sono arrotondate a chilometro intero.

Per ciascuna uscita, antimeridiana o pomeridiana o giornaliera a seconda dei casi, il circuito dei sopralluoghi da eseguire sarà programmato secondo la più opportuna continuità topografica, al fine di assicurarne la percorrenza col minor numero possibile di chilometri.

Art. 3 *(a)*.

I fabbricanti e gli utenti che richiedono la verificazione a domicilio dei propri strumenti metrici debbono preventivamente corrispondere all'erario:

a) la somma di L. *10.000* per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati nel territorio del comune sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo;

b) la somma di L. *15.000* per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati fuori del detto territorio, entro i confini della provincia.

I detti importi sono versati dai richiedenti mediante appositi bollettini prestampati sul conto corrente postale n. 119016 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo con imputazione al capitolo 3600 capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, ovvero, in caso di indisponibilità dei suddetti bollettini prestampati, su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio con imputazione allo stesso capitolo di entrata. Eventuali variazioni di sezione di tesoreria o di numero di conto corrente postale che per ragioni tecniche dovessero rendersi necessarie saranno di volta in volta comunicate con apposita circolare.

(a) Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo sono stati così modificati per effetto dell'articolo unico del D.M. 10 agosto 1990.

Il secondo comma dello stesso articolo è stato così sostituito a decorrere dal 1° giugno 1989 dall'art. 1 del D.M. 22 aprile 1989.

90A4631

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 26 ottobre 1990, n. 32.

Importazione di autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa (v.d. ex 87.03), autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci (v.d. ex 87.04), nonché di motocicli (v.d. ex 87.11) di origine giapponese, già immessi in libera pratica comunitaria CEE.

Si fa seguito alla circolare n. 9 del 20 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1990 e relativa alle autorizzazioni automatiche di importazione: domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.

Al riguardo si comunica che per i prodotti indicati in oggetto, le domande di importazione devono essere *redatte esclusivamente* sui modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del fac-simile in allegato (allegato *A*). I suddetti modelli possono essere reperiti presso le locali camere di commercio e devono essere compilati in *forma dattiloscritta*, a cura dell'importatore, nelle parti *non riservate al Ministero;* caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; le caselle da n. 10 a n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovrà essere dattiloscritta la seguente frase: «La suddetta importazione è effettuata in quanto la merce risulta in libera pratica nei Paesi CEE ed è scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria».

Le istanze, alle scadenze previste dalle relative decisioni CEE, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione V - Viale Boston - 00144 Roma. Sulle stesse il Ministero provvederà ad apporre un timbro a calendario attestante la data di arrivo.

Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:

a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore (comprensivo del c.a.p. ed eventuale numero telex) (casella 2) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5);

b) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente;

c) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione:

della denominazione commerciale;
numero tariffa CODICE S.A.;

d) dogana presso la quale sarà effettuata l'operazione (casella 1);

e) valore e quantitativo del prodotto.

Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda:

f) dichiarazione sostitutiva atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/1968 attestante che la società stessa è iscritta presso la camera di commercio di .... (specificare la città) dal .... (specificare la data di iscrizione) con il numero .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla ditta medesima riguarda .... (specificare l'attività);

g) copia dell'ultima dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da un altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato. Le copie della dichiarazione IVA non autenticate dall'ufficio IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA».

La mancata presentazione dei documenti previsti ai punti *f)* e *g)* comporterà il rigetto della domanda.

Qualora la Commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso all'art. 115 del Trattato di Roma, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa Commissione, si terrà conto del numero delle richieste regolarmente presentate e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; detta ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

a) 50% a tutte le società che dimostrino di avere un contratto in esclusiva di importazione e distribuzione con le case costruttrici (a tal fine dovrà essere allegata fotocopia del contratto autenticata per copia conforme all'originale legalizzata nei modi di legge) in parti uguali;

b) 50% alle ditte del settore in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, desunto dall'ultima dichiarazione IVA, con esclusivo riferimento alle aliquote di cui si tratta.

L'assegnazione dei pezzi di cui al punto *b)* sarà subordinata ad un criterio di ripartizione basato sulla divisione dei richiedenti, in funzione della dichiarazione IVA, in tre categorie aventi diritto ad un'assegnazione massima, media, minima. Nella prima categoria saranno classificate le ditte che hanno dichiarato un volume di affari, ai fini dell'imposta stessa, superiore a lire due miliardi, nella seconda quelle con un volume di affari compreso tra oltre un miliardo a due miliardi di lire e nella terza quelle oltre cinquecento mila a un miliardo di lire.

Alla suddetta quota del 50% partecipano anche, in ragione di un pezzo a richiedente, i privati, le ditte non del settore e le ditte del settore che hanno una IVA inferiore a 500.000 lire.

Qualora il quantitativo previsto dalla decisione CEE sia inferiore al numero delle domande di cui al citato 50%, si procederà ad una estrazione a sorte.

Tutte le domande presentate ai sensi della presente circolare dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma dovrà essere autenticata nelle forme di legge così come autenticate devono essere le firme dei privati cittadini.

I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per un solo autoveicolo e/o un solo motociclo una volta l'anno e sono tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo assegnato.

Detti operatori sono altresì tenuti ad inserire nella casella 15 la seguente clausola: «Ai fini della successiva immatricolazione la dogana annoterà sulla bolletta di importazione ed equipollente documento doganale che l'importatore intestatario della licenza immatricolerà l'autovettura (o motociclo) a proprio nome».

Il divieto di cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.

Le domande di importazione devono contenere un solo tipo di merce (autoveicolo o motociclo).

Particolare cura dovrà essere posta dagli operatori nella compilazione dei modelli in questione, sia perché trattasi di speciale carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del provvedimento amministrativo, sia perché le domande prive di uno o di alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese in considerazione.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con validità di sei mesi; le richieste di modifica e di proroga non saranno di regola accolte.

La circolare n. 35 del 13 maggio 1987 è abrogata.

Il Ministro: RUGGIERO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985.

A seguito della emanazione della legge 8 maggio 1989, n. 189, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1989, in data 8 novembre 1989, è stato depositato a Ginevra presso il Direttore generale dell'OIL, nella sua qualità di depositario, lo strumento di ratifica della convenzione n. 160 sulle statistiche del lavoro e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985.

A norma dell'art. 20 della convenzione sopracitata, la stessa entrerà in vigore per l'Italia l'8 novembre 1990.

90A4617

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Gran Bretagna in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro o confisca dei proventi di reato, firmato a Roma il 16 maggio 1990.

Facendo riferimento al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1990, si comunica che l'accordo suddetto inserito nella lista al n. 134 non è ancora entrato in vigore in quanto soggetto a legge di autorizzazione alla ratifica. Pertanto, detto accordo entrerà in vigore, in conformità all'art. 30, trenta giorni dopo che le parti contraenti si saranno scambiate le notifiche di avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

90A4647

Soppressione dell'ambasciata in Sana'a (Repubblica araba dello Yemen) e istituzione di un'ambasciata in Sana'a (Repubblica dello Yemen). Soppressione dell'ambasciata in Aden (Repubblica popolare dello Yemen) e istituzione di un consolato generale di prima categoria in Aden (Repubblica dello Yemen).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1990 è soppressa l'ambasciata in Sana'a (Repubblica araba dello Yemen).

Art. 2.

A decorrere dal 1° agosto è istituita in Sana'a (Repubblica dello Yemen) un'ambasciata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1990 è soppressa l'ambasciata in Aden (Repubblica popolare dello Yemen).

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1990 è istituito in Aden (Repubblica dello Yemen) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1990
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 172

90A4648

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione dell'indennità di carica spettante all'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato

Con decreto 4 luglio 1990 del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità spettante al dott. Mario Schimberni, nominato amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1988, è determinata nella misura annua di L. 250.000.000.

90A4671

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna

Con decreto 1° ottobre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 2 e 23, lettera *q)*, dello statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

90A4619

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Marche

Con decreto 1° ottobre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1 e 2 dello statuto del Mediocredito delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona.

90A4649

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento di alcune società approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 agosto 1990, ha apportato le sottonotate modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) ALFA LANCIA INDUSTRIALE S.P.A. - stabilimento di Verrone (Vercelli): intestazione delle agevolazioni all'Alfa Lancia S.p.a.

2) ANSALDO COMPONENTI S.P.A. - stabilimenti di Genova-Sampierdarena, Milano ex Breda e Genova Campi-Fegino: intestazione delle agevolazioni alla Ansaldo ABB componenti S.r.l. di Genova.

3) ANSALDO COMPONENTI S.P.A. - stabilimenti di Milano trasformatori e Pomezia: intestazione delle agevolazioni alla ABB Ansaldo trasformatori S.r.l. di Latina.

4) INDUSTRIE MAGNETI MARELLI S.R.L.: intestazione delle agevolazioni alla Industrie Magneti Marelli S.p.a.

5) ATECA S.R.L.: modificazioni al programma di ristrutturazione, concernente gli stabilimenti di Castellanza (Varese) e Novara, nel modo seguente:

rinuncia delle agevolazioni relative allo stabilimento di Novara;

modifica degli investimenti per lo stabilimento di Castellanza (Varese) che passano da lire 10.803 milioni a lire 10.244 milioni con conseguente riduzione delle agevolazioni nel seguente modo:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 1.182 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento lire 3.940 milioni;

intestazione delle agevolazioni relative al solo stabilimento di Castellanza (Varese) alla Montedipe S.r.l.

6) SELM S.P.A. - stabilimenti di Priolo e Taranto: intestazione delle agevolazioni alla Praoil aromatici e raffinazione S.r.l., con sede in Milano.

7) RIMOLDI S.P.A. - stabilimento di Olcella di Busto Garolfo (Milano): intestazione delle agevolazioni alla Rimoldi S.r.l.

8) TERNI ACCIAI SPECIALI S.P.A. - stabilimento di Torino: intestazione delle agevolazioni alla Ilva S.p.a.

9) ALFA LANCIA INDUSTRIALE S.P.A. - stabilimenti di Milano-Arese (area nord) e Pomigliano d'Arco (area sud): varianti tecniche al programma di ristrutturazione comportanti la riduzione degli investimenti che passano da lire 412.800 milioni a lire 411.798 milioni nell'area nord, e da lire 271.550 milioni a L. 269.008.577.627 nell'area sud, di cui lire 12.230 milioni per attrezzature in prestito d'uso al nord, con riduzione delle agevolazioni nel modo seguente:

Area nord:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 68.633 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 137.266 milioni così articolato - lire 67.834 milioni deliberato dall'I.M.I., lire 22.611 milioni deliberato dalla Banca nazionale del lavoro, lire 24.210 milioni deliberato dal Banco di Napoli, lire 22.611 milioni deliberato dal Banco di Sicilia.

Area sud:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 77.033,5 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 41.084,5 milioni deliberato dall'Isveimer;

art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

contributo in conto capitale nella misura di lire 61.626,8 milioni.

Investimenti dell'area sud in prestito d'uso nord:

art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.037 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 4.076,5 milioni deliberato dall'Isveimer;

Le sopraindicate agevolazioni a suo tempo concesse all'Alfa Lancia industriale S.p.a. sono intestate all'Alfa Lancia S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima.

90A4635

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 2 ottobre 1990 (Provvedimento n. 30/90 concernente: «Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990, devono intendersi aggiunte le seguenti specialità:

Specialità	Codice	Prezzo
ARTRODOL - *AGIPS*		
30 CPR 30 MG 250 MG	025450014	7.500
CEFRADIL - *AGIPS*		
GRAT SOSP 100 ML 125 MG/5 ML	025451079	6.510
12 CPS 250 MG	025451028	7.200
8 CPS 250 MG	025451016	5.370
CICLOVEN - *AGIPS*		
20 CPR	022930010	4.110
50 CPR	022930022	6.445
DONATIOL - *AGIPS*		
AD 10 SUPP	015673015	4.205
BB 10 SUPP	015673027	3.640
FARNESIL - *AGIPS*		
IM 12 F 1 ML 50 MG	022134023	5.195
IM 6 F 1 ML 50 MG	022134011	4.035

Specialità	Codice	Prezzo
IPERCORTIS - *AGIPS*		
10 CPR 4 MG	015131028	2.750
20 CPR 2 MG	015131016	3.175
20 CPR 4 MG	015131030	3.550
KILOZIM - *AGIPS*		
30 CPS	023095019	4.085
40 CPS	023095021	4.565
LAMPOMANDOL - *AGIPS*		
IM 1 FL 250 MG + 1 F 2 ML	024307011	4.470
IM 1 FL 500 MG + 1 F 3 ML	024307023	6.435
MEPROFEN - *AGIPS*		
10 SUPP 100 MG	023655044	5.320
10 SUPP 200 MG	023655069	7.330
10 SUPP	023655020	4.855
30 CPS	023655018	6.045
MICOS - *AGIPS*		
CREMA VAG 30 G + APPLICATORE	025425051	6.495
LATTE DERM 30 ML	025425024	5.990
POM DERM 30 G	025425012	6.235
PV DERM 20 G	025425036	4.340
PV DERM 30 G	025425048	5.750
3 OVULI VAG 150 MG	025425099	7.500
6 OVULI VAG 50 MG	025425075	6.350
NOVODONE - *AGIPS*		
10 SUPP	015626029	3.815
6 SUPP	015626017	3.155
SCLERIL - *AGIPS*		
40 CPS 100 MG	025476019	7.500
SINCRIVIT - *AGIPS*		
30 CPS	019174010	3.455
STAFILON - *AGIPS*		
4 CPS	021073010	2.330
8 CPS	021073022	3.150
ULCEDIN - *AGIPS*		
INIETT 6 F 200 MG 2 ML	024443032	6.625
URIFLOR - *AGIPS*		
20 CPS 500 MG	021664014	6.845
VENALISIN - *AGIPS*		
20 CPS 400 MG	022277014	5.245
30 CPS 400 MG	022277026	6.660
AGLYCIO - *IFI*		
20 CPR	12130011	3.495
50 CPR	12130023	4.975
AMILIT - *IFI*		
30 CPR 10 MG	21914015	3.680
30 CPR 25 MG	21914027	4.105
AMILIT IFI - *IFI*		
30 CPR RICOP. 10 MG	22842013	4.870
30 CPR RICOP. 25 MG	22842025	5.240

Specialità	Codice	Prezzo
ANTIMICOTICO - *IFI*		
GINESPRAY 30 ML	19318031	3.155
LIQUIDO OTO 10 ML	19318043	2.505
POM 10 G	19318017	2.490
CADUCID - *IFI*		
AD 20 CPS 0.250 G	11420015	3.960
BB 20 CPS 0,150 G	11420027	3.680
CARBOLITHIUM IFI- *IFI*		
100 CPS 150 MG	24597027	7.500
50 CPS 150 MG	24597015	6.750
50 CPS 300 MG	24597039	7.500
DELTIN - *IFI*		
OS SOSP. 100 ML	16650020	4.415
10 CPR 0.50 G	16650018	3.780
DIABENOR - *IFI*		
40 CPR	23768017	6.205
DIABERIT - *IFI*		
30 CPS 250 MG	21520022	4.090
50 CPS 250 MG	21520034	5.400
DIABEWAS - *IFI*		
20 CPR	20283038	3.235
30 CPR	20283026	3.435
12 CPR 250 MG	11193012	3.025
DOXIFIN - *IFI*		
GRAT 30 G	22614034	3.140
8 CPS 100 MG	22614022	3.985
EMOREN - *IFI*		
POM 20 G	22866026	2.900
10 SUPP	22866014	3.800
MEGAL - *IFI*		
10 CPR	04865022	2.475
MIOWAS - *IFI*		
30 CPR	14286025	3.705
6 SUPP	14286037	3.065
NICAZIDE - *IFI*		
50 CPR 50 MG	07044011	3.600
RENASCIN - *IFI*		
30 CPS	24068013	5.510
URICODUE - *IFI*		
30 CPR	22906010	5.680
WASACNE - *IFI*		
SOL DERM 40 ML	21324013	2.720
WASSERMICINA - *IFI*		
8 CPS	21203017	3.150

90A4696

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretória

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000